



Comune di Giarole

Provincia di Alessandria

Via Vittorio Emanuele 39 15036 GIAROLE (AL)
TEL.0142 68123 FAX 0142 68388 E-mail:info@comune.giarole.al.it

Determinazione del Segretario Comunale

N. 85 Data 18/10/2021	INDIVIDUAZIONE CON ATTO FORMALE DEI SOGGETTI INCARICATI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 9- <i>quinquies</i> DEL DL N. 52/2021
------------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **DICIOTTO** del mese di **OTTOBRE** nell'Ufficio di Segreteria Comunale, il sottoscritto Dott. Pierangelo Scagliotti, Segretario Comunale di GIAROLE in qualita' di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

PREMESSO CHE

- a) l'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, prevede che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta la certificazione verde COVID-19;
- b) dall'obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-10 si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni;
- c) l'art. 7 dell'ordinanza del Ministero della salute 29 luglio 2021 prevede che, per le finalità di cui all'art. 9, co. 10-*bis* del DL n. 52/2021 (tra cui l'applicazione dell'art. 9-*septies* del DL n. 52/2021), sono equivalenti ai green pass Ue le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, UK e USA, a seguito di vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo. Tali certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo, nel rispetto dei requisiti della Circolare del Ministero della salute 30 luglio 2021. Tale Circolare richiede che: 1) le certificazioni vaccinali devono riportare almeno i seguenti contenuti: i) dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); ii) dati relativi al vaccino (denominazione e lotto. I vaccini accettati sono: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson); iii) data/e di somministrazione del vaccino; iv) dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Inoltre, le certificazioni vaccinali devono essere redatte almeno in una delle seguenti lingue (pena la necessità di una traduzione giurata): i) italiano; ii) inglese; iii) francese; iv) spagnolo. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per le certificazioni verdi italiane; 2) le certificazioni di guarigione devono riportare almeno i seguenti contenuti: i) dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); ii) informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo); iii) dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Tutte le certificazioni di guarigione devono essere accompagnate da una traduzione giurata e la loro validità è la stessa prevista per quelle italiane;
- d) la Circolare del Ministero della salute 23 settembre 2021, prevede che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri (citato art. 7 dell'ordinanza del Ministero della salute 29 luglio 2021), le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, sono considerate come equipollenti alla

certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge. Tali certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: 1) i dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 2) i dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); 3) la data/e di somministrazione del vaccino; 4) i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Inoltre, le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue (pena la necessità di una traduzione giurata: i) italiano; ii) inglese; iii) francese; iv) spagnolo; v) tedesco. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano;

- e) sono esclusi dall'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 o una certificazione equivalente, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare del Ministero della salute 4 agosto 2021 e con quella del 5 agosto 2021. Ai sensi della Circolare 4 agosto 2021, la certificazione di esenzione contiene: i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ii) la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105"; iii) la data di fine di validità della certificazione; iv) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore. Ai sensi della Circolare 5 agosto 2021, la certificazione di esenzione, rilasciata ai soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione il vaccino ReiThera, contiene: i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ii) la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105"; iii) la data di fine di validità della certificazione; iv) i dati relativi al Centro in cui è stata effettuata la vaccinazione (denominazione del Servizio – Regione); v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore;
- f) i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto dei predetti obblighi, tenendo conto che il DPCM 12/10/2021 individua nel dirigente apicale lo stesso obbligo;
- g) entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dei predetti obblighi;
- h) in data odierna, il sottoscritto ha adottato la Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass.

Precisato che il sottoscritto Segretario Comunale risulta titolare di una convenzione di segreteria costituita da 5 comuni ed è reggente a scavalco presso diversi altri comuni, pertanto deve necessariamente delegare la funzione di controllo;

Tutto ciò premesso, con il presente atto, il sottoscritto

INDIVIDUA

i signori

Nome e cognome	In qualità di
AMELOTTI FABIO	IST. DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA
CASAROTTO CRISTINA	IST. AREA CONTABILE

quali "soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2" dell'art. 9-Septies del DL n. 52/2021 (di seguito: "Soggetti Incaricati") ai sensi

dell'art. 9-Septies, comma 5, del decreto-legge n. 52/2021, conferendo loro tutti i poteri necessari per l'assolvimento degli obblighi di legge ed, in particolare, il potere di svolgere le attività di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 o delle certificazioni equipollenti, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 nel rispetto della Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, sottoscrivere e dare attuazione al provvedimento di allontanamento dal luogo di lavoro dei soggetti che siano trovati, in esito ai controlli, privi di una certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in corso di validità.

L'esecuzione delle attività di verifica comporterà per i Soggetti Incaricati un trattamento di dati personali di cui il Comune di Giarole è Titolare. Pertanto, con il presente atto, il sottoscritto, munito dei necessari poteri, designa, altresì, ciascun Soggetto Incaricato, allo svolgimento dei trattamenti dei dati personali connessi all'esercizio del presente incarico ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003 e fornisce agli stessi Soggetti Incaricati le seguenti istruzioni operative per l'esecuzione dei predetti controlli.

Le attività di verifica:

- a) sono consentite esclusivamente per controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, e per conoscere le generalità dell'intestatario;
- b) devono svolgersi nel pieno rispetto della riservatezza e della dignità del soggetto controllato;
- c) devono essere effettuate procedura recante: "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19". Non è consentito richiedere, né preventivamente, né successivamente alla verifica, copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate. Inoltre, le attività di verifica non comportano, in alcun caso, la raccolta dei dati contenuti nella certificazione. Nello specifico, i dati: i) devono essere solo visualizzati; ii) non devono essere raccolti, trascritti o memorizzati in alcun caso.

Al fine di procedere alle attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 o delle certificazioni equipollenti, i Soggetti Incaricati/l'Icaricata/o sono/è tenuti/a a:

1. scaricare l'applicazione "VerificaC19" su un dispositivo mobile protetto da antivirus. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni verdi COVID-19 senza la necessità di avere una connessione internet (offline). L'Applicazione è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore. Per utilizzare correttamente VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno a una rete internet per aggiornare: i) l'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle certificazioni; ii) l'Applicazione con nuove ed eventuali funzionalità operative. Come anticipato, successivamente l'Applicazione funziona correttamente offline;
2. richiedere, secondo quanto stabilito dalla procedura recante: "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19", di esibire la certificazione verde COVID-19 o una certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in formato digitale oppure cartaceo. In caso di certificazione verde COVID-19, i controlli sono effettuati con "VerificaC19", scansionando il QR Code. A seguito della scansione, l'Applicazione riporterà le generalità dell'intestatario e potrà fornire i seguenti 3 risultati: 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura. In caso di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione, il verificatore si limita a prendere visione delle generalità dell'intestatario e della validità della certificazione stessa. I Soggetti Incaricati/l'Icaricata/o sono/è autorizzati/a ad accertarsi dell'identità del possessore della certificazione richiedendo l'esibizione di documento d'identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici riportati sullo stesso con quelli visualizzati dall'Applicazione o riportati sulla certificazione esibita;

3. trasmettere tempestivamente all'ufficio del personale / ufficio competente gli atti inerenti alle attività di verifica effettuate (liste di controllo e verbali di contestazione).

I Soggetti Incaricati/l’Incaricata/o si impegnano/impegna a:

- a) eseguire le verifiche con la dovuta diligenza;
- b) eseguire le attività di trattamento dei dati personali connesse allo svolgimento delle verifiche nel rispetto della normativa vigente e ad attenersi alle istruzioni contenute nel presente atto;

Il presente atto si vuole con efficacia dalla data odierna e con durata fino a revoca. Del presente atto di individuazione viene data comunicazione formale all’intero personale e ne viene data pubblicità sia all’interno dell’azienda sia in prossimità degli accessi, anche a beneficio di chiunque per motivi di lavoro faccia ingresso in azienda.

I Soggetti Incaricati delle attività di verifica saranno chiaramente identificati mediante apposita comunicazione.

Il presente incarico non comporta alcun diritto dei Soggetti Incaricati/dell’Incaricata a uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

Giarole, 18/10/2021

Il Segretario Comunale
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Giarole in data odierna per 15 giorni consecutivi

Giarole, 20/10/2021

Il Segretario Comunale
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo